



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 9/2019 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

CIRCOLARE N. 9 DEL 26 LUGLIO 2019

INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- Bandi/Avvisi
- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Professioni
- Vigili del fuoco



ORDINE

DALL'ORDINE

CHIUSURA UFFICI

Gli uffici dell'Ordine e dell'Associazione rimarranno chiusi per le ferie estive dal 1° agosto al 30 agosto compresi.

Riapriranno regolarmente il 2 settembre.



BANDI / AVVISI

BANDI/AVVISI

BANDO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO

Le DOMANDE dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 14 SETTEMBRE 2019



COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.F./P.IVA 00549780138 - Tel. 031/641650 - Fax 031/610602

Via Diaz 27- 22030 Longone Al Segrino (CO)

e-mail: ufficiotecnico@comune.longonealsegrino.co.it

Prot. n. 2407

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09.06.2008 e successive modifiche;
Vista la D.G.R. N. VIII/7977 del 6 agosto 2008;
Vista la D.G.R. N. VIII/8139 del 1 ottobre 2008;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RENDE NOTO

che il Comune di Longone al Segrino intende procedere all'individuazione di **tre soggetti** idonei ad assumere l'incarico di componente della Commissione per il Paesaggio.

Requisiti richiesti

Possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.

Qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Longone al Segrino.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Il Presidente della Commissione dovrà altresì essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Incompatibilità

La carica di componente della Commissione del Paesaggio è incompatibile con la carica di Consigliere o di componente della Giunta Comunale, con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea con il comune o enti, aziende o società da esso dipendenti; i componenti della Commissione del Paesaggio non possono essere contestualmente membri di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.

Tipo di rapporto

Incarico istituzionale a titolo gratuito.



COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.F./P.IVA 00549780138 - Tel. 031/641650 - Fax 031/610602

Via Diaz 27- 22030 Longone Al Segrino (CO)

e-mail: ufficiotecnico@comune.longonealsegrino.co.it

Natura e attribuzioni della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è un organo di natura collegiale avente funzioni tecnico-consultive.

Modalità di conferimento dell'incarico

La Commissione del Paesaggio viene nominata dalla giunta Comunale.

La durata in carica della Commissione del Paesaggio corrisponde a quella della Giunta Comunale.

Modalità di partecipazione

Gli interessati all'assunzione dell'incarico dovranno presentare apposita candidatura, da corredarsi con curriculum vitae e copia della carta d'identità.

E' richiesta, inoltre, l'auto-certificazione circa il possesso dei requisiti generali e professionali unitamente all'assenza di cause di incompatibilità previste dal Regolamento per il funzionamento della Commissione del Paesaggio e di tutte le altre previste da norme di legge.

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è disponibile copia del Regolamento Edilizio riportante il funzionamento della Commissione del Paesaggio.

Termine per la presentazione delle candidature

La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta ed i relativi allegati, dovranno essere depositati all'Ufficio Protocollo del Comune di Longone al Segrino, o inviate tramite PEC a comune.longonealsegrino@pec.como.it **entro le ore 12.00 del 17/08/2019.**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tecnico comunale alla seguente casella mail: ufficiotecnico@comune.longonealsegrino.co.it

I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti di nomina sopra indicati e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Longone al Segrino, 10/07/2019



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Paolo Barzaghi

BANDO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI FENEGRO'

Le DOMANDE dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 17 AGOSTO 2019

COMUNE DI FENEGRO' PROVINCIA DI COMO



BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

In attuazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, approvato ai sensi dell'art. 81 della l.r. 12/2005 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.02.2008, e modificato con la successiva delibera n. 38 del 29.09.2009;

Visto il d.lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Vista la legge regionale 11.03.2005, n. 12 "Legge per il Governo del territorio";

Viste le D.G.R. 06.08.2008 n. VIII/7977 "Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6, del d.lgs. n. 42/2004)" e 01.10.2008 n. VIII/8139 "Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 7977/2008 - Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6, del d.lgs. n. 42/2004)";

Vista la D.G.R. 22.12.2011 n. IX/2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006";

Visto il Titolo III, Capo I, del Regolamento Edilizio Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 56 del Regolamento Edilizio Comunale "i componenti della Commissione per il Paesaggio sono nominati dalla Giunta Comunale e restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale che li ha nominati";

Dato atto a che a seguito delle elezioni amministrative del 26.05.2019 è d'obbligo procedere alla nomina di una nuova Commissione per il Paesaggio;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

RENDE NOTO

Art. 1 – Indizione della selezione

È indetta una selezione pubblica per titoli per la nomina dei componenti della Commissione Comunale per il paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

COMUNE DI FENEGRO'

PROVINCIA DI COMO



Art. 2 – Requisiti generali

Alla selezione possono partecipare gli interessati che:

- Non hanno riportate condanne penali definitive per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- Non sono sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- Non sono esclusi dall'elettorato politico attivo;
- Non sono stati interdetti o decaduti o destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale;
- Non si trovano in alcune delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II, Titolo II del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relative all'incandidabilità, eleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali;
- Non ricoprono cariche elettive nel Comune di Fenegrò, né hanno un rapporto di ascendenza, discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado con gli Amministratori Locali;
- Non hanno ricoperto incarichi nella Commissione Edilizia o nella Commissione per il Paesaggio per più di vent'anni nel Comune di Fenegrò, continuativi o no, a qualunque titolo. Ciò nell'ottica del rinnovamento delle istituzioni tramite l'apporto delle esperienze lavorative di nuove professionalità e per agevolare il turn-over;
- Non sono rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare.

Art. 3 Requisiti specifici

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 81 della l.r. 12/0005:

- Coloro che risultino in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materie attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- Gli esperti devono aver maturato una qualificata esperienza, come liberi professionisti o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela dei beni paesaggistici di almeno tre anni se laureati e di almeno cinque anni se diplomati. Sarà elemento qualificante l'aver fatto parte di Commissioni Edilizie di altri enti in qualità di esperto ambientale.

Il curriculum formativo-professionale allegato alla domanda dovrà dimostrare la qualificata esperienza maturata come libero professionista o pubblico dipendente nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, il possesso di specifiche conoscenze e competenze anche interdisciplinari possedute con particolare riferimento alla tutela, alla valorizzazione dei beni

COMUNE DI FENEGRO'

PROVINCIA DI COMO



paesaggistici, alla conservazione e gestione del patrimonio naturale, alla pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio, ed il livello di specializzazione raggiunto.

Nel curriculum potranno essere indicate, oltre allo svolgimento di attività lavorative (progettazione e realizzazione), anche l'eventuale effettuazione di studi geologici, agronomici, di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), il possesso di ulteriori titoli professionali e ogni altra indicazione utile ai fini delle valutazioni.

La valutazione dei curricula sarà operata dall'Ufficio Tecnico che formerà una apposita graduatoria da sottoporre alla Giunta Comunale per la sua approvazione e per la nomina dei componenti.

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione

Le domande, redatte in carta libera secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate entro e non oltre le **ore 12:00 del 14.09.2019** con le seguenti modalità e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- brevi manu all'Ufficio Protocollo del Comune in Via Colombo n. 19 (orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30, il sabato dalle 09:00 alle 12:00, il martedì anche dalle 17:00 alle 18:30);
- a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Fenegro' – Ufficio Tecnico – Via C. Colombo n. 19 – 22070 Fenegro' (CO). La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale, non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al comune oltre il decimo giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso;
- tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale del Comune di Fenegro' comune.fenegro@pec.regione.lombardia.it e firma digitale. Saranno accettate anche le domande non sottoscritte mediante firma digitale solo se inviate tramite utenza personale di posta elettronica certificata (circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A.).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno inserire l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, nel quale dovranno essere indicati:

- Il titolo di studio posseduto;

COMUNE DI FENEGRO'

PROVINCIA DI COMO



- L'esperienza maturata;
- Ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio (ad esempio partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio).

La domanda dovrà essere firmata in calce; non è richiesta l'autenticazione della firma (art. 39 Testo Unico DPR 28.12.2000, n. 445). La domanda priva di firma è nulla.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

La domanda di partecipazione alla selezione non è soggetta all'imposta di bollo ai sensi della Legge 23.08.1988, n. 370.

Art. 5 – Nomina

La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale sulla base di una relazione valutativa dei curricula presentati e dei requisiti predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La Giunta Comunale contestualmente alla nomina della Commissione, designa anche il Presidente della medesima (che dovrà essere in possesso di laurea, abilitazione all'esercizio della professione e aver maturato una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici) ed indica eventuali tre membri supplenti.

I membri con diritto di voto restano in carica per l'intero periodo dell'Amministrazione Comunale che li ha nominati.

Art. 6 – Incompatibilità

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione per il Paesaggio. Per tutta la durata del mandato, i membri della Commissione, nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono accettare incarichi professionali privati inerenti attività edilizie connesse al territorio comunale, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente la nomina.

COMUNE DI FENEGRO'
PROVINCIA DI COMO



Art. 7 – Disposizioni finali

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione delle norme regolamentari del Comune di Fenegro'.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento 679/2016/UE, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Fenegro' per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso apposita banca dati automatizzata per le finalità inerenti al presente avviso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato regolamento tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Fenegro', titolare del trattamento.

Il presente avviso verrà affisso per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, pubblicato sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.fenegro.co.it e trasmesso all'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Como, all'Ordine dei Geologi della Lombardia, all'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Lombardia, al Collegio dei Geometri della Provincia di Como e al Collegio dei Periti Edili della Provincia di Como.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Enzo Bottini

BANDO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA

Le DOMANDE dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 5 AGOSTO 2019



CITTÀ DI CASTIGLIONE OLONA

Provincia di Varese

AREA TECNICA

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Via Cardinal Branda n. 8 – 21043 Castiglione Olona (VA)

Tel. 0331/824801 – Fax 0331/824457

e-mail: urbanistica@comune.castiglione-olona.va.it

PEC: protocollo.comune.castiglioneolona@pec.regione.lombardia.it

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio;

VISTO l'art. 81, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 relativo all'istituzione e alla disciplina della commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;

VISTE le deliberazioni n.VIII/7977 del 03/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008 della Giunta Regionale Lombardia ed in particolare l'allegato 1) che stabiliscono i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO l'art. 14 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 28/11/2008;

VISTO il D.d.g. 27 marzo 2019, n. 4179, del Direttore Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia, che ha disposto, in applicazione del punto 4 della D.G.R. 6 agosto 2008, n. VIII/7977, l'ultimo aggiornamento degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, nel quale rientra anche il Comune di Castiglione Olona;

in esecuzione della propria determinazione n. 179 del 02/07/2019

RENDE NOTO

che il Comune di Castiglione Olona intende procedere ad una selezione pubblica, per comparazione dei curricula, funzionale al rinnovo di n. 5 (cinque) soggetti, idonei ad assumere l'incarico di componente della Commissione comunale per il Paesaggio.

1. CANDIDATURA E REQUISITI DEI CANDIDATI

Possono presentare la propria candidatura a membri della Commissione per il Paesaggio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Castiglione Olona;
- il Presidente ed il Vicepresidente dovranno essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità devono risultare dal curriculum vitae da redigersi con espressa indicazione delle date di inizio e conclusione di ogni singola attività (esperienza lavorativa, partecipazione a commissioni, incarichi professionali, ecc.)

Il Comune di Castiglione Olona si riserva la facoltà di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere, in qualunque momento della procedura della selezione, la presentazione di documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda di partecipazione, redatta utilizzando il fac-simile "Allegato A", dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- curriculum vitae del candidato, debitamente sottoscritto, da cui si evinca il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, l'esperienza posseduta ed ulteriori titoli professionali (master o dottorato o corso di specializzazione, partecipazione a corsi di formazione, partecipazione quale membro di Commissioni per il Paesaggio, partecipazione a concorsi di progettazione, pubblicazioni scientifiche, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio), con espressa indicazione delle date di inizio e conclusione di ogni singola attività (esperienza lavorativa, partecipazione a commissioni, incarichi professionali, ecc.);
- copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, deve essere trasmessa al Comune di Castiglione Olona

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 5 agosto 2019

con una delle seguenti modalità:

- a) consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Castiglione Olona, con sede in Via Cardinal Branda n. 8, negli orari di apertura dell'ufficio;
- b) spedizione mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Castiglione Olona, Via Cardinal Branda n. 8, CAP 21043 – Castiglione Olona (VA). Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di Raccomandata A/R entro la data di scadenza del presente avviso e che perverranno al protocollo entro sette giorni continuativi solari successivi alla scadenza del termine. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Postale accettante. Le domande presentate tramite Raccomandata A/R devono indicare sulla busta la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione comunale per il Paesaggio di Castiglione Olona";

- c) invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.comune.castiglioneolona@pec.regione.lombardia.it. Per le domande trasmesse mediante posta elettronica certificata farà fede la data della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore. Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta certificata sopra indicato. In caso di invio con questa modalità, la domanda ed il curriculum vitae, debitamente sottoscritti, devono essere allegati sotto forma di scansione di originali in formato PDF; all'invio deve inoltre essere allegata la scansione di un documento di riconoscimento valido. Coloro che invieranno la domanda di partecipazione a mezzo posta elettronica certificata devono specificare nell'oggetto della mail di trasmissione il riferimento a "Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione comunale per il Paesaggio di Castiglione Olona";

Il Comune di Castiglione Olona non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il Paesaggio i soggetti che rivestono incarichi nell'ambito del Consiglio Comunale o nell'ambito della Giunta Comunale del Comune di Castiglione Olona, nonché i membri di commissioni comunali operanti nel settore territoriale del Comune di Castiglione Olona. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo. Sono inoltre richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

4. NOMINA E DESIGNAZIONE

La Commissione per il Paesaggio sarà nominata con atto della Giunta Comunale, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti precedentemente indicati, ed a seguito di comparazione dei curricula individuali allegati alle candidature presentate. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti della Commissione, designerà il Presidente ed il Vicepresidente, che dovranno essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai suddetti criteri.

Riguardo alle domande presentate, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad effettuare nessuna graduatoria al fine di procedere alla scelta dei componenti la Commissione che verrà effettuata insindacabilmente dall'organo competente.

5. DURATA DELLA COMMISSIONE

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione.

6. INDENNITA'

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

7. ALTRE INFORMAZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, nei giorni e negli orari di apertura, al numero 0331/824801 – int. 1 ovvero mediante e-mail al seguente indirizzo: urbanistica@comune.castiglione-olona.va.it.

Ai sensi della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alessandro Limido, Responsabile del Procedimento del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata dell'Area Tecnica. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio informatico e sul sito web del Comune di Castiglione Olona, nella sezione Bandi e Avvisi, per 30 (trenta) giorni consecutivi ed è inviato per conoscenza agli Ordini e Collegi professionali competenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Pasquale Guarino

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005*

Informativa sul trattamento dei dati personali

I soggetti destinatari del presente bando agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento per la gestione delle attività connesse e strumentali alla raccolta e alla presentazione delle candidature al Comune di Castiglione Olona e sono quindi tenuti a dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e a tutte le altre norme applicabili in materia.

Il Comune di Castiglione Olona assume la qualità di Titolare del trattamento all'atto dell'acquisizione delle candidature e ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento UE informa gli interessati (candidati) che i dati personali, anche relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari), ottenuti dai predetti soggetti, saranno trattati per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico al fine di selezionare e nominare i componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate, impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Castiglione Olona. Non si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell'Unione Europea.

I dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt.15 e seguenti del Regolamento Ue 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al responsabile della protezione dei dati (DPO): Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare Cattaneo 10/B – Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team DPO – PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it.



CATASTO

CATASTO

NUOVI CRITERI DI CLASSAMENTO DI TALUNI BENI IMMOBILI UBICATI NELL'AMBITO DEI PORTI

Agenzia delle Entrate - Circolare 1° luglio 2019, n. 16/E

Con circolare n. 16/E del 1° luglio 2019 sono state fornite specifiche indicazioni di prassi relativamente alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 578 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti i nuovi criteri di classamento di cui all'oggetto.

Inoltre, dal 3 luglio 2019, è stata rilasciata la nuova versione della procedura Docfa (4.00.5), a cui sono connesse anche alcune modifiche apportate al sistema di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale (SISTER).

Link di riferimento: https://gallery.mailchimp.com/bee2fbadda8df054f17337dea/files/c1c69055-a9d2-41a0-83a1-d9fff3c65d62/02_07_2019_Istruzioni_modifiche_Docfa_4005.pdf

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/luglio+2019/circolare+n+16+del+1+luglio+2019/2019_07_01_CIRCOLARE_PORTI+DEF.pdf

PROGETTO CARTOGRAFIA IN REGIONE LOMBARDIA - PREAVVISO DI PUBBLICAZIONE CASTELNUOVO BOZZENTE

Sono state ultimate le operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del comune di Rodero (CO), con formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico. Si avvisa che dal 1° luglio 2019 e fino al 30 luglio 2019 è prevista la pubblicazione degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di Castelnuovo Bozzente.

Link di riferimento: https://gallery.mailchimp.com/bee2fbadda8df054f17337dea/files/d5bf1095-a13a-4e5c-a1b0-b50436a2de94/CASTELNUOVO_Preavviso_pubblicazione.pdf

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/luglio+2019/circolare+n+16+del+1+luglio+2019/2019_07_01_CIRCOLARE_PORTI+DEF.pdf



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

STUDIO DI ARCHITETTURA SELEZIONA CANDIDATURE PER COLLABORAZIONE O PRATICANTATO, ELABORAZIONI GRAFICHE, COMPUTI E PRATICHE EDILIZIE.

Sede: Cernobbio

Contatti: Inviare il cv a collaboratore.como@gmail.com



ENERGIA

ENERGIA

NUOVE NORME PER I GENERATORI DI CALORE

Norma UNI 10398-1:2019 in vigore dal 27/06/2019

La UNI 10389-1:2019 si applica a tutti i generatori di calore alimentati da combustibile gassoso e/o liquido destinati al riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria

Sul sito UNI (ente italiano normazione) è stata pubblicata la UNI 10389- 1:2019, dal titolo: “Misurazioni in campo – Generatori di calore – Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso”

La norma, in vigore del 27 giugno 2019, prescrive le procedure per eseguire in opera l’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore. La UNI 10389-1:2019:

- si applica a tutti i generatori di calore alimentati a combustibile gassoso e/o liquido, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria
- non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo e ai generatori di calore alimentati a combustibile solido.

La norma fornisce la modalità per il calcolo del rendimento di combustione dei generatori di calore per uso civile alimentati a combustibile liquido e/o gassoso e definisce, inoltre, le procedure per eseguire le seguenti misurazioni in campo:

- portata termica del generatore di calore
- temperature dei prodotti della combustione e dell’aria comburente
- concentrazioni di ossigeno (O₂) o anidride carbonica (CO₂) e di monossido di carbonio (CO)
- indice di fumosità (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi). La norma non si applica a misurazioni effettuate con strumentazione fissa.



FISCALE

FISCALE

FATTURAZIONE ELETTRONICA NOVITÀ DAL 1° LUGLIO

Legge n° 58 del 28/06/2019 (G.U. n° 151 del 29/06/2019)

Legge Crescita: dal 1° luglio il termine per l’emissione della fattura elettronica è di 12 giorni; sanzioni senza sconti per i ritardatari; imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Il 1° luglio 2019, finito il periodo transitorio, è entrata a pieno regime la fatturazione elettronica.

Ricordiamo che l’obbligo della fattura elettronica è stato introdotto dal decreto Fiscale (dl n. 119/2018, convertito nella legge n. 136/2018) che aveva stabilito un termine di 10 giorni per l’emissione della fattura.

Il periodo transitorio prevedeva che dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019, bisognava procedere con

l'emissione dal momento in cui era effettuata l'operazione fino al giorno precedente a quello della liquidazione d'imposta. Dal 30 giugno, invece, è in vigore la legge 28 giugno 2019, n. 58, cosiddetta "legge Crescita", recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, che ha fissato a 12 giorni il termine per l'emissione della fattura elettronica.

L'Agenzia ha spiegato che, se la fattura non è emessa contestualmente alla prestazione, ma nei 12 giorni successivi, è comunque necessario indicare entrambe le date in fattura, cioè quella della prestazione e quella dell'emissione.

Il Fisco ha ribadito che la fattura elettronica non è obbligatoria per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario. Se la fatturazione avviene tra due soggetti rientranti entrambi nel regime forfettario e il cedente/prestatore vuole procedere alla fatturazione elettronica via Sdl, senza preventivo accordo della controparte, potrà farlo, ma dovrà consegnarle una copia analogica.

Fattura elettronica e legge Crescita

Nel dettaglio l'art. 12-ter della legge Crescita, contenente Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura, riporta:

All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».

Inoltre, l'art. 12-novies interviene in merito all'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e alle sanzioni:

Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244 del 2007. Ricordiamo che le sanzioni potranno oscillare dai 250 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, ai 2.000 euro; prima del 1° luglio, invece, chi ha emesso fattura entro i termini di liquidazione dell'imposta è stato invece esente da multe o ha beneficiato di una decurtazione fino all'80%.

Rimaniamo in attesa, come chiarito nel provvedimento, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui verranno definite le disposizioni di attuazione per l'emissione della fattura elettronica, comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/29/151/so/26/sg/pdf>



SOSPESO L'ALBO NAZIONALE COMMISSARI DI GARA

Comunicato Presidenza ANAC del 15/07/2019

A seguito delle novità introdotte dalla legge “Sblocca cantieri” l'Anac ha sospeso fino a fine 2020 l'obbligo di utilizzare l'albo nazionale dei commissari di gara

Dal 15 gennaio 2019 sarebbe dovuto scattare l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare l'albo nazionale dei commissari per i nuovi bandi di gara: tuttavia a seguito dell'approvazione dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge “Sblocca cantieri”, l'Anac ha annunciato, con un comunicato del 15 luglio, di aver predisposto la sospensione dell'albo unico fino a dicembre 2020.

In pratica quindi, dopo una serie di rinvii e difficoltà, l'albo nazionale dei commissari di gara è stato sospeso dalla legge Sblocca cantieri in primis e successivamente dall'Anac, ancor prima di diventare pienamente operativo, in attesa anche del nuovo regolamento di attuazione del Codice appalti.

L'albo nazionale: perché nasceva

Ricordiamo che l'Anac, con un nota del 31 luglio 2018, aveva aperto a settembre 2018 le iscrizioni all'albo nazionale dei commissari di gara; con lo scopo di renderlo obbligatorio per le Stazioni Appaltanti dal 2019.

Tuttavia a seguito del basso numero di iscrizioni, dovuto ai requisiti richiesti molto stringenti, si era proceduto ad una serie di rinvii fino a metà luglio 2019. L'obbligo dei commissari di gara esterni alla stazione appaltante, estratti a sorte nell'ambito di un albo nazionale gestito dall'Anac, era infatti stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice Appalti (nella sua versione antecedente alla legge Sblocca cantieri).

Secondo le intenzioni dell'Anac le commissioni giudicatrici avrebbero garantito l'imparzialità di valutazione delle stazioni appaltanti. I commissari erano, in base ai casi, interni od esterni alla stazione appaltante, tuttavia era previsto che fossero iscritti sempre all'albo dell'Anac.

Ricordiamo che l'obbligo di commissari esterni era assoluto (commissari e presidenti) per tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture al di sopra della soglia europea.

Per importi inferiori alle soglie comunitarie e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la stazione appaltante poteva nominare componenti interni nella commissione. Il presidente doveva invece essere esterno. In caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'Anac poteva autorizzare gli esperti della stazione appaltante come membri della commissione giudicatrice.

Una volta costituito l'albo, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto chiedere, per ogni gara, la lista di esperti tra cui sorteggiare, specificando la sezione dell'albo in base al tipo di appalto.

L'Anac avrebbe estratto a sorte, tramite un servizio esterno, un numero di candidati commissari (in possesso degli specifici requisiti) pari al doppio o triplo degli esperti da nominare, successivamente la stazione appaltante avrebbe estratto a sua volta i nomi dei commissari.

Link di riferimento: <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2019/com.pres.15.07.19.albo.commissari.pdf>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ANAC N. 1 SUGLI AFFIDAMENTI SIA

ANAC Linee Guida n. 1 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019

ANAC ha pubblicato la nuova versione delle Linee Guida n.1 sugli affidamenti SIA, entrata in vigore il 28/06/2019.

In particolare è stato modificato il titolo del paragrafo III.2, ora denominato "Determinazione del Corrispettivo ed Equo Compensato", con l'aggiunta del sub paragrafo III.2.3, che stabilisce: "Al fine di garantire il principio dell'equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara."

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/portall/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Linea%20guida%20n.%201.pdf>



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

MODIFICA ALLA REGOLA TECNICA STRUTTURE RICETTIVE

Decreto Ministero dell'Interno del 02/07/2019 (G.U. m° 162 del 12/07/2019)

Le modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi riguardano la progettazione, la costruzione e l'esercizio di campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive all'aperto

Publicato in Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019, il decreto del Ministero dell'Interno del 2 luglio con oggetto:

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

In particolare l'allegato 1 al decreto, sostituisce integralmente l'allegato contenuto nel decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2014.

Le modifiche alla regola tecnica sulle strutture ricettive

In base alla loro capacità ricettiva le strutture turistico ricettive in aria aperta si dividono in:

- tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell'ambito di applicazione della presente regola tecnica)
- tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone
- tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.

La regola tecnica è suddivisa in:

- Capo I – attività di nuova costruzione.
- Capo II – attività esistenti.

Di seguito riportiamo gli aspetti principali della Regole Tecnica che riguardano il Capo I – attività di nuova costruzione

Distanze di sicurezza

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone.

Le distanze di sicurezza, che sono da considerare rispetto alle strutture e alle unità abitative, anche se di tipo mobile, sono:

| Tipo di vegetazione | Distanze in metri |
|----------------------------|--------------------------|
| Pascolo cespugliato | 10 |
| Macchia bassa/media | 15 |
| Macchia alta/sterpi | 20 |
| Bosco diradato | 20 |
| Bosco non diradato/pinete | 30 |

Accesso all'area

Le strutture turistico/ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.

Infatti per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza – 3,50 m
- altezza libera – 4 m
- raggio di svolta – 13 m
- pendenza – non superiore al 10 %
- resistenza al carico – almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Sistemazione interna

Nelle aree dell'insediamento ricettivo destinate a campeggio devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili.

La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi.

In particolare, la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- ogni blocco può essere costituito al massimo da 30camper/caravan oppure da 60 tende
- ogni isola può essere costituita al massimo da 10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende
- tra i vari blocchi deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o le tende (ad esclusione dei tiranti)
- tra le varie isole deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari a 6 m.

Attività accessorie

Nell'area è consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell'attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60 ovvero compatibili con il carico d'incendio ivi presente.

Per i locali al chiuso con carico d'incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno.

I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, recante l'«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3», tenendo conto nella determinazione delle distanza di sicurezza che l'area a campeggio è da considerare soggetta ad affollamento di persone.

Impianti e mezzi di estinzione

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a. illuminazione

b. allarme

c. rivelazione

d. impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m.

Nelle zone o aree in cui è prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

Segnaletica

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al dlgs n. 81/2008 che indichi fra l'altro:

- i percorsi e le uscite di esodo
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi
- il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica
- i punti di intercettazione del gas
- i pulsanti manuali di allarme.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/12/19A04572/sg>

CODICE DI PREVENZIONE ANTINCENDIO E PROTEZIONE ATTIVA

Nuova guida INAIL - luglio 2019

L'Inail ha pubblicato una guida di approfondimento sulla sezione S del Codice di prevenzione incendi relativa alla strategia antincendio. L'Inail ha pubblicato la guida dal titolo: "La protezione attiva antincendio" che approfondisce alcuni aspetti del Codice di prevenzione incendi contenuti nella sezione S – Strategia antincendio, suddivisa in dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio.

In particolare la guida è un focus sulle misure:

- S.6 – presidi e impianti che possono controllare lo sviluppo di un incendio (estintori, reti di idranti e impianti di controllo e spegnimento)
- S.7 – impianti di rivelazione e allarme antincendio (IRAI)
- S.8 – sistemi per il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento di fumo e calore.

Il documento, che è il risultato della collaborazione tra Inail, Università Sapienza di Roma, Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, contiene esempi di selezione e progettazione di alcune tipologie di impianti e presidi di protezione attiva.

La misure di prevenzione

Come noto, la mitigazione del rischio incendio sino a livelli che si possano considerare accettabili deve essere attuata attraverso la progettazione e la messa in atto di misure di prevenzione e di protezione.

Le misure di prevenzione sono sempre da preferire alle misure di protezione. Per contro, le sole misure di prevenzione spesso non riescono a ridurre il rischio di incendio sino a livelli accettabili, pertanto è necessario ridurre il livello di rischio attraverso anche misure di protezione, ovvero quelle misure che svolgono la funzione di mitigazione degli effetti dell'incendio quando esso si manifesta nell'attività oggetto di progettazione.

Le misure di protezione si dividono in due grandi famiglie:

- misure di protezione passiva
- misure di protezione attiva.

La prima famiglia ricomprende tutti i sistemi, accorgimenti costruttivi e materiali che possiedono un' caratteristica intrinseca di comportamento all' incendio, come, ad esempio, i materiali caratterizzati da un grado di reazione al fuoco o gli elementi costruttivi che hanno una determinata classe di resistenza al fuoco.

La definizione di misura di protezione attiva, invece, vede nella letteratura tecnica di settore due differenti scuole di pensiero:

- la prima definisce una misura di protezione attiva contro l' incendio qualsiasi sistema, presidio o prodotto che per funzionare in caso di incendio debba necessariamente ricevere una attivazione manuale da parte di un operatore o una attivazione automatica da parte di un impianto.
- l' altra scuola di pensiero, cui gli autori si riferiscono, definisce una misura di protezione attiva qualsiasi misura che, attivandosi in caso di incendio, possa influenzare lo sviluppo dell' incendio: le misure attivandosi tenderanno a controllare o spegnere l' incendio come, ad esempio, gli impianti manuali di idranti o impianti automatici di controllo o spegnimento dell' incendio, ma anche impianti e sistemi destinati a gestire o controllare i prodotti della combustione, fumo e calore in caso di incendio.

In conclusione, le misure di protezione attiva sono quelle:

- capaci di sorvegliare gli ambienti di una attività per accorgersi prima possibile dell' insorgere di un incendio e di allarmare gli occupanti per l' esodo o per le misure gestionali previste in relazione all' emergenza incendio appena rilevata/rivelata (a seconda del tipo di impianto)
- che possono controllare, sia manualmente che automaticamente, lo sviluppo dell' incendio e, in casi specifici, riuscire anche a spegnerlo
- che siano in grado di gestire il fumo ed il calore prodotti da un incendio.

La guida Inail

Il documento è suddiviso in:

- 13 capitoli
- 13 casi studio
- 3 appendici

I capitoli sono i seguenti:

1. Obiettivi
2. Introduzione
3. La protezione antincendio
4. La normativa italiana
5. L'incidenza degli impianti di protezione attiva nel procedimento di prevenzione incendi
6. La figura del professionista antincendio
7. L'impiego dei prodotti per uso antincendio
8. Controllo dell' incendio
9. Le soluzioni fornite dal Codice: la misura antincendio S.6
10. Rivelazione ed allarme
11. Le soluzioni fornite dal Codice: misura antincendio S.7
12. Controllo di fumi e calore
13. Le soluzioni fornite dal Codice: la misura antincendio S.8

I casi studio invece sono.

1. progetto di un impianto di spegnimento idrico ad idranti
2. progetto di un impianto di spegnimento automatico a sprinkler
3. determinazione della curva caratteristica di un impianto sprinkler in base all' area operativa sfavorita ed in corrispondenza del punto di calcolo
4. progetto di un sistema antincendio water mist
5. progetto di un impianto di spegnimento a gas inerte
6. progetto di un impianto di spegnimento con aerosol a base di carbonato di potassio
7. progetto di un sistema di estinzione a servizio di serbatoi di liquidi infiammabili

8. progetto di un impianto di spegnimento a deplezione dell'ossigeno
9. progetto di un IRAI a servizio di un piano magazzini
10. progetto di un IRAI a servizio di un albergo
11. progetto di un sistema di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFEC)
12. progetto di un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFEC)
13. progetto della protezione attiva in un deposito intensivo di sostanze infiammabili.

Le appendici sono:

- A.1 Valutazione del tempo presumibile di attivazione degli erogatori sprinkler
- A.2 Modellazione termica con FDS e CFAST – ipotesi incendio in un deposito di lavorati in legno controllo automatico dell'incendio ed azione della rivelazione fumi
- A.3 Valutazioni con la Fire Safety Engineering per l'adozione di un SEFFEC quale misura alternativa 284 alla compartimentazione in un'attività soggetta al Codice

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-protezione-attiva-antincendio.pdf>